

**TRIBUNALE DI
ASTI SEZIONE
FALLIMENTARE**

RICORSO

PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Piano del Consumatore *ex art. 12 bis*

legge 3/2012 Con

**Istanza di Omologa e Relazione del
Gestore O.C.C.**

**Debitore istante signora PATRIZIA DI
MARTINO**



INDICE

• Premessa	pag. 3
1. Informazioni circa la situazione familiare del Debitore	pag. 4
2. Esposizione della situazione debitoria	pag. 4
2.1 Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbliga- zioni	pag. 5
3. Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori	pag. 9
4. Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi cinque anni	
4.1 Informazioni economiche patrimoniali	pag. 9
4.2 Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte	pag. 11
5. Esposizione della Proposta	pag. 12
6. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	pag. 15
• CONCLUSIONI	pag. 19
• PROPOSTA AI CREDITORI	pag. 19



Nell'interesse della sig.ra **Di Martino Patrizia** (C.F.: DMRPRZ81C54B111M) nata a Bra (Cn) il 14.03.1981 e residente in Alba alla via Ospedale n. 15, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, nel presente procedimento dall'Avv. Giovanna Scotti del foro di Chieti pec: avvocatoscottipcert.postecert.it, dall'Abogado Salvatore Francesco Antonio Bava del foro di Asti, pec: dott.salvatore.bava@pec.it e dall'Abogado Paola Sablone del foro di Velletri (RM) pec: paolasablone@pec.it e con gli stessi elettivamente domiciliata in Chieti alla Via G. Spaventa n. 29, FAX 0871/66979 giusta procura rilascia in calce al presente atto;

Premesso

- La Sig.ra Patrizia Di Martino non è soggetta a procedura fallimentare e/o concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui al R.D. n. 267/1942 e s.m.i., non essendo la stessa imprenditrice;
- La sig.ra Patrizia Di Martino è qualificabile come “consumatore”, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera b) della Legge n. 3/2012 che definisce consumatore “*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*”;
- La sig.ra Patrizia Di Martino non ha mai aderito, negli ultimi 5 anni, ad una procedura di sovra indebitamento, né ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012;
- La situazione personale e patrimoniale dell'odierno istante ha determinato un grave e consistente squilibrio nell'adempimento delle singole e particolari obbligazioni pecuniarie assunte;
- Si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni dalla stessa assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi



fronte, che determina l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo le originarie scadenze;

- La sig.ra Patrizia Di Martino ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla L. 3/2012 e, pertanto, ha attivato il procedimento presso l'Organismo di Composizione della Crisi (*deinde* solo O.C.C.) dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Asti, iscritto al numero 40/2020, per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell'art. 15 della L. 3/2012;
- Ha ricevuto comunicazione dal O.C.C. di Asti per la nomina del Gestore, l'Avv. Dario Oliviero il quale ha accettato l'incarico;
- La situazione debitoria è indicata nella presente proposta del "Piano del Consumatore" nella quale viene data evidenza, per ciascun creditore, dei relativi importi;
- Con l'ausilio del Gestore della Crisi, l'Avv. Dario Oliviero si produce in atti la relazione difattibilità del piano del consumatore (doc. 25);

1. Informazioni circa la situazione familiare del Debitore

La sig.ra Di Martino Patrizia risulta essere coniugata con il sig. Meliota Domenico, (codice fiscale MLTDNC86B07F205D), dal quale ha avuto una figlia, Meliota Mya (nata il 16.07.2018). Il marito della ricorrente percepisce uno stipendio netto di circa € 1.600/mese.

La sig.ra Di Martino Patrizia, altresì, è madre di altre due bambine avute da precedenti relazioni. Per la figlia Noto Valentina (02.04.2004) l'ex marito, il sig. Noto Antonino, versa alla sig.ra Di Martino, a titolo di mantenimento la somma di € 150/mese.



Mentre, per la figlia Perri Carlotta (14.06.2008) nata dalla relazione con il sig. Andrea Vincenzo Perri

- contratto in matrimonio il 16.07.2011, conclusosi con sentenza di divorzio n. 200/2018 pronunciata dal Tribunale di Asti in data 07.03.2018 che aveva stabilito l'affido congiunto della bambina ai genitori con residenza presso il padre - la sig.ra Di Martino versa a favore della minore la somma di Euro 100/mese (oltre il 50% delle spese straordinarie).

I redditi di cui la ricorrente dispone sono rappresentati dallo stipendio mensile ricevuto per la sua attività di commessa presso la DIMAR SPA con contratto a tempo indeterminato con formula di part-time di 24 h/settimana, pari a c.a. Euro 1.100,00 mensili netti come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi.

2. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante, sia a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

2.1 Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

La sig.ra Di Martino, con l'istanza datata 05.11.2020 e, presentata presso l'O.C.C. in data 13.11.2020, ha descritto le cause che hanno portato al sovra-indebitamento.



i conviventi, altresì, chiedevano un finanziamento presso la DEUSCHBANK di circa Euro 8.000,00# per l'acquisto di un'autovettura Ford Ka, indispensabile per la sig.ra Di Martino Patrizia per raggiungere il posto di lavoro che risultava essere fuori dal Comune di residenza. Le rate del finanziamento venivano pagate, principalmente, con lo stipendio della sig.ra Di Martino Patrizia che all'epoca era di circa euro 1.200,00#, dal momento che il signor Andrea Perri, per tre mesi all'anno, non lavorava, nondimeno, l'autovettura in questione veniva intestata al sig. Perri. Tra il 2009 e il 2010 i conviventi chiedevano un ulteriore prestito, a nome di Patrizia di Martino e garantito dal signor Andrea Perri, presso la UNICREDIT per l'acquisto di un'altra autovettura per l'importo di

Euro 20.000,00# intestata sempre a quest'ultimo. La sig.ra Patrizia Di Martino ed il sig. Andrea Perri

- dopo anni di convivenza suggellata nel 2008 anche dalla nascita della loro figlia Carlotta- contraevano matrimonio, in data 16.07.2011. Entrambi, erano lavoratori dipendenti presso ditte private e, dunque, con i loro stipendi avrebbero dovuto condurre una vita regolare, nel senso che avrebbero dovuto gestire l'economia domestica senza particolari problemi (affitto di casa, spese vive e così via). Tuttavia, l'apparente equilibrio familiare si interrompeva allorquando l'odierno istante veniva a conoscenza del fatto che il marito era solito dissipare i risparmi familiari per spese ed esigenze che esulavano dalla gestione familiare e, dunque, in modo improprio. Difatti, per garantire liquidità per le esigenze familiari, i sigg. Di Martino e Perri, nel 2010 avevano sottoscritto un contratto di Euro 15.540,17# da rimborsare in 10 anni per un costo complessivo, compresi gli interessi pari ad Euro 31.080,00# presso la società di finanziamento Pitagora SPA per estinguere, almeno, il debito con la Banca d'Alba e, conseguentemente, alleggerire la rata mensile. Il rapporto affettivo e di fiducia tra i coniugi si incrinava, tantoché la sig.ra Di Martino, a



causa della condotta posta in essere dallo stesso, si vedeva costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, per poi affittare un altro appartamento dove abitare sola con le due figlie. La drastica condizione economica della sig.ra De Martino è provata dal fatto che il contratto di affitto veniva garantito da una terza persona (Taricco Roberto), dal momento che il suo stipendio non era sufficiente per poter garantire una caparra, mentre, per le bollette, vi provvedeva il di lei padre. Ad ogni modo la sig.ra Di Martino, dopo la separazione di fatto, nel 2016 tentava di riconciliarsi con il sig. Perri che le consigliava, potendo contare sull'apporto reddituale di entrambi, di accedere ad un prestito personale presso la UNICRE-DIT per Euro 39.729,00# più interessi, polizza assicurativa e spese per un totale di Euro 69.006,10# da restituire in 120 rate dell'importo pari ad Euro 575,00 ad un tasso fisso del 8,25%. Detto prestito sarebbe dovuto servire per estinguere i precedenti prestiti, in modo che le rate da pagare, fossero solo quella della Pitagora e della UNICREDIT, da ripartire, appunto, tra i due co- con la UNICREDIT di Euro 20.000,00#; 4) La restante somma, invece, veniva utilizzata in parte del sig. Perri Andrea per estinguere varie obbligazioni naturali e, la restante parte, per garantire una forma di liquidità, indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento al nucleo familiare. Purtroppo, la sig.ra Di Martino - preso atto che il rapporto sentimentale con il marito era ormai deteriorato, anche per via delle continue richieste di denaro da parte di quest'ultimo - decideva di separarsi, definitivamente, come da omologa del Tribunale di Asti n. 3060/2017- RG 4997/16 del 09/03/2017; mentre, il divorzio veniva pronunciato dal Tribunale di Asti con sentenza numero 200/2018 del 7.03.2018. La sig.ra Di Martino, nel frattempo unita sentimentalmente con il signor Meliota Domenico, contraeva con quest'ultimo matrimonio in data 30.06.2018. Dai fatti narrati si evince che la situazione di sovra indebitamento ha avuto la sua genesi nella impossibilità da parte della sig.ra Patrizia Di Martino di poter contare sullo stipendio dell'ex marito Andrea Perri, soprattutto, in concomitanza della separazione,



aggravatasi poi dal fatto che la stessa, dal 01.04.2019 si è vista convertire il contratto da full time a part time, con un'evidente riduzione di stipendio.

Il professionista incaricato dell'O.C.C. ha verificato la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti nonché la meritevolezza della sig.ra Di Martino Patrizia, in parti- colare che ella non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed ha effettuato verifiche anche a mezzo accesso alla Banca Dati della Banca d'Italia e alla banca datidella Crif.

Da quanto accertato dal professionista incaricato, i finanziamenti sono stati contratti con istituti di credito qualificati e di competenza certa in materia creditizia, i quali hanno posto in essere tutte le verifiche del caso sul merito creditizio della sig.ra Di Martino.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovra-indebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.*

Di seguito, sulla falsa riga di quanto relazionato dal professionista incaricato, si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento della Debitrice e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce, innanzitutto, l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C della relazione del Gestore, mentre, nell'allegato D sempre della relazione del gestore sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore, di cui di seguito si riporta unprospetto sintetico.

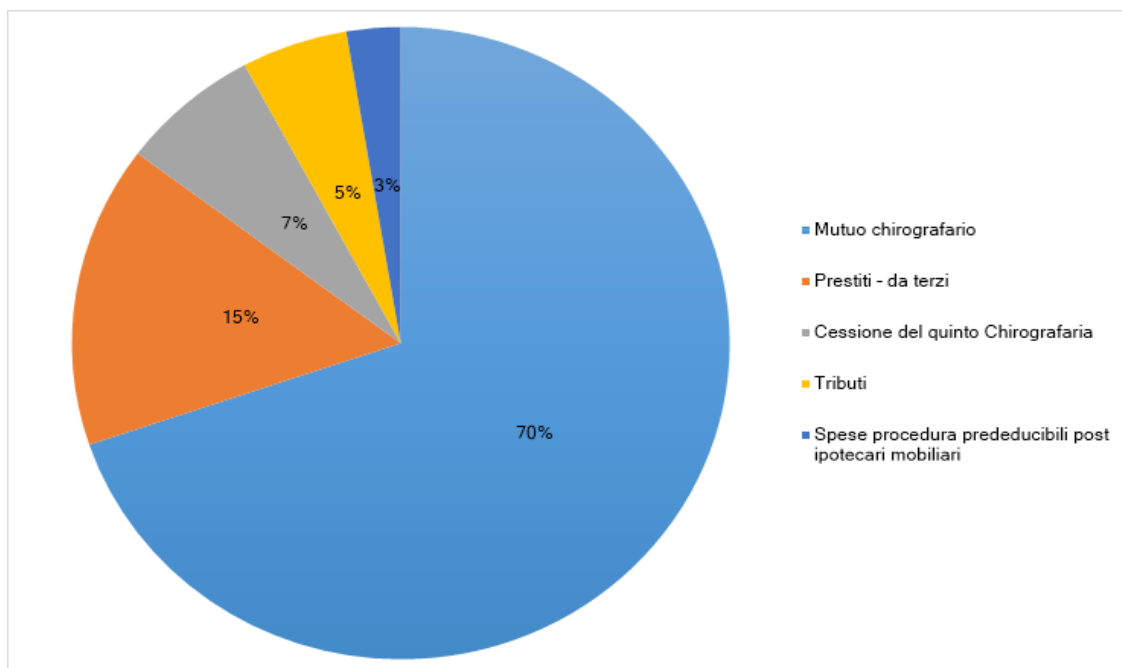


Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo chirografario	65.690,52	69,80%	917,03	77,98%
Prestiti – da terzi	14.534,50	15,44%	0,00	0,00%
Cessione del quinto Chirografaria	5.957,00	6,88%	259,00	22,02%
Tributi	4.912,04	5,22%	0,00	0,00%
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari	2.500,00	2,66%	0,00	0,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 91.094,06 oltre alle spese legali, che pesa mensilmente con una rata media paria € 1.176,03.





Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile dell'arata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore
	Prestiti – da terzi (azione di regresso ex art. 1950 c.c.)	1 - RADOSTA FRANCESCA
16/11/2012	Mutuo chirografario	2 - BANCA D'ALBA - CREDITO COOPERATIVO S.C.



	Mutuo chirografario	3 - POS srl
	Tributi	4 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

	Tributi	4 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
20/03/2014	Cessione del quinto Chirografaria	5 - PITAGORA SPA
	Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari	6 - Studio Legale avv. Giovanna Scotti

1. **RADOSTA FRANCESCA:** (importo € 14.534,50) trattasi di debito derivante da atto di precetto 15.2.2022 su decreto ingiuntivo n. 868/2021 emesso dal Tribunale di Asti in data 27.7.2021 e depositato in data 3.8.2021. Il suddetto credito costituisce l'esito dell'azione di regresso esercitata ex art. 1950 c.c. dal fideiussore, sig.ra Radosta Francesca, nei confronti del debitore principale, sig.ra Di Martino Patrizia, per il solo capitale corrisposto alla creditrice, Banca d'Alba, e per gli interessi. **Coobbligato:** PERRI ANDREA VINCENZO (c.f. PRRNRV76H20B573L).
2. **BANCA D'ALBA – CREDITO COOPERATIVO S.C.:** (importo € 13.406,09) trattasi di un rapporto a sofferenza – cointestato con il Sig. Perri Andrea – acceso in data 11/09/2020. La Banca ha precisato che la sofferenza è composta dal credito al consumo n. 03/29/00428 aperto in data 16/11/2012 e poi estinto in data 10/09/2020 per il passaggio a sofferenza. **Coobbligato:** PERRI ANDREA VINCENZO (c.f. PRRNRV76H20B573L).
3. **POS SRL:** (importo € 52.284,43) trattasi di debito derivante da decreto ingiuntivo RG n. 3467/2021 emesso dal Tribunale di Asti in data 14.12.2021. In origine il credito era in capo a



Unicredit e poi è stato oggetto di cessione a società veicolo. **Coobbligato:** PERRI ANDREA VINCENZO (c.f. PRRNRV76H20B573L) .

4. **ADE-R:** (importo € 4.912,04 di cui €. 559,19 al privilegio) trattasi di importi iscritti a ruolo come da dettaglio che si allega.
5. **PITAGORA SPA:** (importo € 5.957,00 al 30/04/2022) con contratto stipulato in data 20/03/2014 è stato concesso un finanziamento contro



cessione del quinto della retribuzione n. 231054 alla Sig.ra Di Martino, dipendente di DIMAR SPA. In virtù del predetto contratto di finanziamento Pitagora ha corrisposto alla Sig.ra Di Martino la somma lorda di € 31.080,00, che la medesima si è impegnata a restituire attraverso cessione di n. 120 quote della sua retribuzione uguali, mensili e consecutivi da € 259,00. I pagamenti sono tutt'ora in corso.

3. Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lettera d) della L. 3/2012, nel corso delle verifiche effettuate non sono emersi elementi che evidenzino l'esistenza di atti impugnati dai creditori.

4. Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi cinque anni

4.1 Informazioni economiche patrimoniali

Negli allegati A e B della relazione del gestore O.C.C. sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del Debitore.

Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio, al momento della redazione del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.



Tabella 3: Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare	0,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	100,00
Valore complessivo del patrimonio	100,00
Valore immobile prima casa	0,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	100,00

Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 4) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 4 anni.

Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali

	Im- piego / Red- dito Anno 2016	Im- piego / Red- dito Anno 2017	Im- piego / Red- dito Anno 2018	Im- piego / Red- dito Anno 2019	Im- piego / Red- dito Anno 2020
Debitore: Di Martino Patrizia C.F. DMRPRZ81C54B111M	-	20.859	18.357	15.260	14.171
Altro Reddito	0	0	0	0	0
Totale	0	20.859	18.357	15.260	14.171

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate



rispetto all'area geografica di residenza del Debitore (Nord-ovest) e secondo i dati ISTAT 2019.

Tabella 5: Dati Redditali anno 2022

Dati redditali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.100,00
Attuale reddito netto mensile del coniuge	1.600,00
Ulteriore reddito netto mensile	150,00
A) Totale Reddito Mensile	2.850,00

Tabella 6: Spese medie mensili anno 2022

Spese personali	
Area Geografica ISTAT	Nord-ovest
Spesa Media mensile	2.381,11
Spese ulteriori indispensabili	0,00
B) Totale Spese Mensili	2.381,11

Tabella 7: Rapporto Rata Reddito Attuale



Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	468,89
Rata mensile debiti attuali	1.176,03
Rapporto rata reddito disponibile attuale	250,81%
Rapporto rata reddito attuale	41,26%

Come si vede dalla tabella sopra, il rapporto rata reddito si attesta attualmente al 41,26%, mentre lo stesso rapporto, considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale, è pari al 250,81%.

Come riferimento l'ultima pubblicazione dell'ISTAT sulla spesa mediana mensile delle famiglie per tipologia familiare (anno 2019).

Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovra-indebitamento del debitore.

Tale rapporto è risultato pari al 41,26% come da tabella 8, in forza delle rate relative ai creditori POS S.r.l. e PITAGORA spa (detta percentuale non tiene peraltro conto delle posizioni debitorie Radosta – AdER – Banca d’Alba, non oggetto di rateizzazione).

Come definito dalla Banca d'Italia, essendo il valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 2.850,00# e le spese pari a € 2.381,11# ovvero, la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti,



senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Si rappresenta, inoltre, che a detta del Gestore dell'O.C.C. lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore e, quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; detta convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario (T.U.B.) che, al comma 1, recita *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 T.U.B., il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un



finanziamento strumenti “*adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria*”.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente era a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella fattispecie *de qua*, quindi, l’Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

5. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l’intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.



A ciò va aggiunto che il sig. Meliota Domenico, con atto d'impegno allegato alla relazione del Gestore e che si ripropone in copia in questa sede, si è obbligato a sostenere, economicamente, la di Lui moglie Patrizia Di Martino, permettendo di inserire il reddito del marito nel montante relativo al nucleo familiare con l'impegno di accollarsi le spese dell'intero nucleo familiare al fine di consentire, quindi, alla Di Martino di poter adempiere al piano proposto.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell'allegato D della relazione del gestore dell'O.C.C. (dati relativi ai debiti in essere).

In tabella 8, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte del Debitore secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E della relazione del gestore dell'O.C.C.

L'articolo 9, comma 3 bis, lettera e) richiede al Gestore l'espressione di un giudizio *"sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

Risposta che il professionista incaricato, l'Avv. Dario Oliviero ha fornito in tal senso: *"l'ipotesi liquidatoria non appare conveniente in quanto, dalle verifiche effettuate e sopra descritte, la sig.ra Di Martino Patrizia non dispone di alcuna consistenza patrimoniale"*.

Difatti, secondo il Gestore, allo stato attuale, la liquidazione del patrimonio non è fattibile pur nella previsione dell'art. 2740 c.c. che obbliga il debitore a rispondere dei propri debiti con tutti i suoi beni mobili ed immobili presenti e futuri.

La sottrazione al debitore di tutte le utilità (beni materiali, redditi ecc.) deve avvenire, comunque, al netto del cosiddetto reddito minimo vitale che l'ISTAT, per il nucleo familiare della Di Martino, ha fissato ad Euro 1.485,81, oltre a



considerare che ai sensi dell'art. 545 c.p.c. i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento non sono pignorabili.

Non solo nell'ipotesi liquidatoria di cui sopra, il marito non potrebbe neppure impegnarsi con il suo reddito (€uro 1.600,00/mensile) al mantenimento del fabbisogno del nucleo familiare.

Ne deriva che, tenuto conto delle quote di mantenimento che la sig.ra Di Martino versa per la figlia Carlotta Perri e quella che deve versare per il mantenimento delle altre due figlie, la debitrice potrebbe mettere a disposizione **€171,37** (€ 1.485,81/4 membri * 2,5 [figlie da mantenere] = € 928,63 corrispondente alla previsione di cui all'art. 14-ter comma 6 della Legge 3/2012 da sottrarsi ad € 1.100,00/stipendio mensile) che, ai sensi dell'art. 14-ter, l'importo a titolo di salario sarebbe pari ad € 8.225,76 (171,37*48 mesi).

Mentre, per ciò che concerne il TFR come dimostrato dalle buste paghe in atti, lo stesso ammonta ad € 20.783,43 lordi, tuttavia, essendo pignorabile solo un 1/5, allo stato attuale la somma disponibile corrisponderebbe ad € 4.156,67 lordi.

Anche nel caso in cui si prevedesse un termine per la liquidazione di 72 mesi – come il piano del consumatore – in aggiunta al quinto del TFR, ci condurrebbe ad avere una somma di €uro 16.495,31 (€ 171,37* 72 + € 4.156,67) inferiore rispetto al piano del consumatore, ad oggi proposto, di € 34.747,80 escluse le spese dell'O.C.C. che ammontano ad €3.206,60.

Con il piano proposto, invece la sig.ra Di Martino Patrizia sarebbe in grado di soddisfare i creditori chirografari al **38,14%** (€ 34.747,80*100/ €91.094,06).

Per quanto sopra, il giudizio richiesto potrebbe venire smentito dall'esito della eventuale prova contraria, tuttavia, sulla base dei dati ed informazioni raccolti si ritiene probabilmente più conveniente per tutti i creditori il piano del consumatore rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio. Ciò sia sotto il profilo



delle concrete possibilità di recupero, sia delle relative tempistiche (l'unico bene aggredibile a disposizione della sig.ra Di Martino risulta essere lo stipendio peraltro già gravato di cessione volontaria).



Tabella 8: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento Iniziale	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Disponibile
Prestiti – da terzi (Chirografario)	1 - RADOSTA FRANCESCA	5.087,08	1.011,84	72	30/09/2022	56,60	12,50%
Mutuo chirografario n.03/29/00428 del 16/11/2012 (Chirografario)	2 - BANCA D'ALBA - CREDITO COOPERATIVO S.C.	4.692,13	933,28	72	30/09/2022	52,21	11,53%
Mutuo chirografario (Chirografario)	3 - POS S.r.l.	18.299,55	3.639,86	72	30/09/2022	203,61	44,98%
Tributi (Privilegiato mobiliare)	4 - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	559,19	559,19	0	30/09/2022	0,00	0,00%
Tributi (Chirografario)	4 - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	1.524,90	303,31	1	30/09/2022	16,97	3,75%
Cessione del quinto Chirografaria n.231054 del 20/03/2014 (Chirografario)	5 - PITAGORA SPA	2.084,95	414,70	1	30/09/2022	23,20	5,12%



Spese prededucibili ipotecari (Privilegiato mobiliare)	procedura post mobiliari	6 - Studio Legale avv. Giovanna Scotti	2.500,00	2.500,00	1	30/09/2022	0,00	0,00%
---	--------------------------------	--	----------	----------	---	------------	------	-------

Si precisa che il piano, come sopra strutturato, è garantito da un assegno circolare n. 7405483786 tratto sulla Banca UniCredit S.p.A. in data 12 maggio 2022 di Euro 10.000,00



a seguito del pagamento in conto anticipo del TFR nella misura appunto di €uro 10.000,00 da parte del datore di lavoro la DIMAR Spa, come da dichiarazione e copia dell'assegno che si allega.

Nel realizzarsi di tale condizione, la debitrice dovrà:

- effettuare i versamenti dei “pagamenti iniziali” come da precedente prospetto;
- versare n. 72 rate mensili;
- versare le spese per l'O.C.C. in rate come da prospetto.

Come data iniziale dei versamenti è stato indicato il 30.09.2022

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Sulla scorta delle indagini svolte dal presente studio legale e dal Gestore, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.



Tabella 9: Sintesi Piano del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	2.850,00
B- Spese mensili	2.381,11

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.173,06	452,59 (max 468,89)
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	41,26%	15,88%
Reddito mensile per spese (A-C)	1.673,97	2.397,41

Come si evince da questa tabella la rata del Piano del Consumatore si attesta al 15,88% della capacità reddituali del debitore, al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile. La sig.ra Di Martino Patrizia, consapevole della propria situazione finanziaria, patrimoniale e lavorativa, ritiene che il piano proposto rappresenti l'unica soluzione per soddisfare i propri creditori sebbene solo in via parziaria, permettendo di tutelare gli stessi nella misura maggiore possibile.

Per stante l'insussistenza di altre alternative economicamente realizzabili.



Il piano così come strutturato per i creditori rappresenta la soluzione più vantaggiosa consentendo all'istante di onorare, seppur in parte, le obbligazioni assunte.

Dalla narrazione sin qui espletata, si può escludere che la condizione di sovra-indebitamento sia stata determinata da condotte contrassegnate da colpa grave o malafede riconducibili alla debitrice.

PROPOSTA AI CREDITORI

Considerate tutte le informazioni sopra riportate e tenuto conto delle attuali capacità finanziarie dell'istante, avendo a disposizione l'anticipo del TFR per la somma di €. 10.000,00 (diecimila), viene fatta la seguente proposta di soddisfacimento dei crediti vantati nei confronti della sig.ra Patrizia Di Martino:

1. Il debito stralciato della sig.ra RADOSTA (€. 5.087,08) verrà pagato con un versamento iniziale pari ad Euro 1.011,84 ed il residuo in n. 72 rate mensili dell'importo di €. 56,60 a far data dal 30/09/2022;
2. Il debito stralciato della **Banca d'Alba** (€. 4.692,13) verrà pagato con un versamento iniziale di €. 933,28 ed il residuo in n. 72 rate mensili dell'importo di €. 52,51 a far data dal 30/09/2022;
3. Il debito stralciato di **POS S.r.l.** (€. 18.299,55) verrà pagato con un versamento iniziale di Euro 3.639,86 ed il residuo in n.72 rate mensili dell'importo di €. 203,61 a far data dal 30/09/2022;
4. Il debito privilegiato di **AdER** (€.559,19) verrà pagato in un'unica soluzione in data 30/09/2022;
5. Il debito privilegiato di **AdER** (€. 1.524,90) verrà pagato con un versamento iniziale di €. 303,31, il residuo in n. 72 rate mensili dell'importo di €. 16,97 a far data del 30/09/2022;



6. Il debito stralciato di **PITAGORA Spa** (€ 2.084,95) verrà pagato con un versamento iniziale di € 414,70, il residuo in n. 72 rate mensili dell'importo di € 23,20 a far data dal 30/09/2022;
7. Le spese dello **Studio Legale Scotti** (€ 2.500,00) verranno pagate in prededuzione e in un'unica soluzione non oltre la data 30/09/2022;
8. Le spese dell'**O.C.C.** in prededuzione verranno pagate con un versamento iniziale di € 637,82 e con successive n. 25 rate mensili dell'importo di € 100,00 cadauna e la 26° rata di € 68,78 a far data dal 30/09/2022.

La percentuale di soddisfazione dei crediti è pari al 38,14% del debito iniziale di € 91.094,06 (escluse le spese dell'O.C.C.), mentre includendo le spese dell'O.C.C. si attesterebbe al 41,67%. La somma, già a disposizione, di € 10.000,00 quale acconto del TFR verrà impiegata per il versamento delle quote iniziali e di quelle che prevedono il pagamento in un'unica soluzione (€ 1.011,84 + € 933,28 + € 3.639,86 + € 559,19 + € 303,31 + € 414,70 + € 2.500 + € 637,82 = € 10.000,00).

*** **

Per tutto quanto sopra dedotto e provato, la sig.ra Patrizia Di Martino come *ut supra* rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata, ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi, ricorre a codesto Tribunale di Asti affinché, previa fissazione dell'udienza ex art. 12 bis Legge n. 3/2012.

Voglia contrariis reiectis:

- 1) **In via preliminare** sospendere tutte le azioni esecutive individuali pendenti, la cessione del quinto dello stipendio nei confronti di Pitagora S.p.A., attualmente in essere, poiché nel presente Piano del Consumatore è previsto il versamento di una prima rata iniziale e poi di 72 rate a partire dal 30/09/2022; disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite né



acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore, sotto pena di nullità;

- 2) **Nel merito** accogliere la proposta del piano da sovra indebitamento sopra illustrato, stante linearità del piano formulato e, per l'effetto, procedere alla omologa dello stesso;

Si produce:

25) Copia Relazione del Gestore datata 29/04/2022;

26) Copia Dichiarazione di Meliota Domenico;

27) Copia Assegno Circolare di €. 10.000,00:

28) Copia Dichiarazione anticipo TFR DIMAR S.p.A.

Con riserva di integrare con ulteriori produzioni.

Il presente procedimento sconta soggiace al versamento del contributo unificato nella misura fissa di euro 98.00 più euro 27.00 della marca da bollo.

Con osservanza.

Asti, li 23 maggio 2022

Avv. **Giovanna Scotti**

Abogado **Paola Sablone**

Abogado **Salvatore Francesco Antonio Bava**

